

NORME PER IL CONTENIMENTO DEI DANNI PRODOTTI DA UNGULATI SELVATICI ALLA RINNOVAZIONE FORESTALE

RELAZIONE

Un recente studio (febbraio 2004) commissionato dalla Comunità Alta Val Bormida al Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio dell'Università degli Studi di Torino affronta l'annoso problema dei danni provocati dall'impatto degli ungulati selvatici sulla rinnovazione delle foreste presenti nel territorio della Comunità.

Dallo studio in parola, i cui risultati possono essere ritenuti utili per tutto il territorio regionale, emerge la necessità di contrastare con opportuni interventi i danni prodotti alle tagliate (zone che sono oggetto di normale sfruttamento forestale da parte dei selvicoltori) e alle foreste percorse dal fuoco, tutelate da un regime vincolistico particolare che, tuttavia, deve essere correttamente inteso e coordinato con le esigenze ambientali di tutela del bosco in fase di rinnovazione.

Nei primi anni del secolo appena trascorso caprioli e cinghiali erano praticamente assenti dal nostro contesto forestale. Nei boschi pascolavano animali domestici sotto il diretto controllo dei pastori. Il divieto di pascolo nelle tagliate era attentamente rispettato, a tutto vantaggio di un armonico ed agevole ricaccio del soprasuolo forestale.

Il progressivo decadimento dell'economia del bosco ha favorito il ritorno degli ungulati selvatici che, pur essendo una componente tipica del nostro ecosistema, possono avere un ruolo negativo nei confronti della biodiversità. Questo accade quando accrescimento incontrollato di una o più specie provoca danno ad altre o allo stesso habitat naturale.

La PDL in esame ha come scopo prioritario quello di traguardare la necessaria stabilità ecologica del bosco appenninico, con particolare riguardo alle aree più vulnerabili che sono quelle colpite da incendio. Lo strumento scelto e messo a disposizione degli Enti delegati consiste in un'armonica gestione della componente arborea con quella faunistica. Giova infatti ricordare che la conservazione e la valorizzazione del bosco è una condizione indispensabile per la stessa sopravvivenza della fauna che ha nel bosco il proprio habitat naturale.

Le finalità sopra esposte sono del tutto compatibili con gli orientamenti espressi dal Programma Forestale Regionale, recentemente approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 17 del 17 aprile 2007, che prevede l'adozione di forme attive di difesa a tutela delle zone boscate in rinnovazione. In tal senso la PDL proposta rappresenta un importante strumento attuativo della programmazione forestale regionale.

Nel testo proposto il controllo sui comportamenti della fauna selvatica è perseguito, in prima battuta, con l'impiego di sistemi di dissuasione già in uso nella tecnica agro pastorale. Solo quando l'utilizzo di tali sistemi risulti impraticabile o inefficace, l'interesse per la tutela della componente arborea diventa prevalente e si consente il ricorso ai meccanismi di cui all'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii., che riguardano le zone a rischio agricolo.

La PDL riprende l'attuale sistema di gestione decentrata delle competenze in materia di agricoltura, valorizzando il ruolo degli Enti Delegati chiamati ad un controllo più incisivo e pregnante in materia di

tutela del patrimonio forestale.

Una novità importante è costituita dal coinvolgimento dei Comuni nelle operazioni di dissuasione e di contenimento dei danni, con il richiamo ai poteri di intervento diretto loro assegnati dall'articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e ss.mm.ii..

Il ruolo delle Province risulta confermato ed ampliato dalla possibilità di prevedere l'applicazione dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" anche alle zone boscate percorse dal fuoco.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1: definisce le finalità della legge che si propone di prevenire, contrastare e limitare i danni prodotti dagli ungulati sui virgulti, polloni, giovani piante ed esemplari da rinnovazione presenti nelle tagliate e nelle zone boscate percorse dal fuoco.

Articolo 2: prevede l'impiego di dissuasori per inibire l'accesso degli ungulati alle zone boscate in rinnovazione, ossia nelle tagliate e nelle aree percorse dal fuoco. L'impiego dei dissuasori di uso corrente nell'attività silvo pastorale è consentito ai possessori del terreno obbligati ad una semplice comunicazione alla Comunità Montana o al Consorzio di Comuni per la gestione delle deleghe in agricoltura. L'eventuale inerzia dei possessori consente agli Enti delegati ed ai Comuni di sostituirsi agli stessi nell'approntamento dei sistemi di dissuasione ritenuti necessari per una corretta gestione dell'attività di tutela. L'installazione dei dissuasori (nel caso normale di pastori elettrici o di recinzioni temporanee) non rileva ai fini autorizzativi in materia paesistica ed edilizia. Solo nel caso in cui l'impiego dei dissuasori risulti tecnicamente o economicamente impossibile in base ad una istanza motivata dell'Ente delegato o del Comune (quando ad esempio il costo dell'eventuale recinzione sia superiore al valore del terreno o quando la recinzione non possa essere dislocata per interferenze con viabilità, corsi d'acqua ecc.) le Province possono applicare anche alle zone boscate percorse dal fuoco l'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" che consente, a certe condizioni, il prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati. A tal fine il sesto comma dell'articolo 3 assimila le zone boscate percorse dal fuoco alle zone a rischio agricolo di cui all'articolo 35, comma 3 della legge regionale n. 29/1994.

Articolo 3: prevede l'obbligo di una relazione sui risultati ottenuti in termini di contenimento dei danni alla rinnovazione forestale.

NORME PER IL CONTENIMENTO DEI DANNI PRODOTTI DA UNGULATI SELVATICI ALLA RINNOVAZIONE FORESTALE

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, allo scopo di tutelare e valorizzare il bosco e l'economia forestale regionale, detta norme finalizzate a prevenire e limitare i danni prodotti dagli ungulati sui virgulti, polloni, giovani piante ed esemplari da rinnovazione presenti nelle tagliate e nelle zone boscate percorse dal fuoco.

Art. 2 (Metodi di contrasto)

1. Al fine di impedire l'ingresso, la sosta ed il transito degli ungulati attraverso le zone di cui all'articolo 1, è consentito l'impiego di dissuasori quali recinzioni metalliche o sistemi di protezione percorsi da corrente elettrica in bassa tensione.
2. I dissuasori di cui al comma 1 sono messi in opera dai possessori delle superfici boscate, previa comunicazione all'Ente delegato di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 "Riordino delle Comunità montane "
3. Nel caso di inerzia dei possessori delle superfici boscate, i dissuasori possono essere messi in opera direttamente dagli Enti delegati o dagli Enti locali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e ss.mm.ii..
4. La sistemazione dei dissuasori non richiede autorizzazione paesaggistica né di carattere edilizio trattandosi di interventi ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).
5. Qualora l'impiego dei dissuasori non risulti possibile per ragioni di carattere tecnico o economico le Province, su istanza motivata degli Enti delegati o dei Comuni, applicano alle zone di cui all'articolo 1 le norme di cui all'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e queste sono considerate zone a rischio agricolo di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 3 (Relazione annuale sull'impatto della fauna ungulata selvatica sulle zone a rinnovazione forestale)

1. In relazione all'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, le Comunità montane presentano annualmente alla Regione una relazione sui risultati ottenuti in termini di contenimento dei danni alla rinnovazione forestale.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2007, con il prelevamento in termini di competenza e di cassa di 100.000 dell'U.B.P. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" e l'aumento di 100.000 euro dello stanziamento della U.P.B. 4.218 "Interventi a tutela del patrimonio forestale".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

prot 8-292

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI:

Ezio CHIESA
Ubaldo BENVENUTI
Tirreno BIANCHI
Michele BOFFA
Franco BONELLO
Lorenzo CASTE'
Luigi COLA
Giacomo CONTI
Claudio GUSTAVINO
Antonino MICELI
Minella MOSCA
Luigi PATRONE
Moreno VESCHI

**Norme per il contenimento dei danni prodotti da ungulati selvatici
alla rinnovazione forestale**